

## COMMISSIONE II

## RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

## XIX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1951

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMBROSINI

## INDICE

	PAG.
<b>Sul problema di Trieste:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	109
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (417) . . . . .	110
PRESIDENTE . . . . .	110, 111, 113
TANASCO, <i>Relatore</i> . . . . .	110, 111, 113
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	111, 113
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	115

**La seduta comincia alle 9.**

GIACCHERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Sul problema di Trieste.**

PRESIDENTE. Prima di iniziare lo svolgimento dell'ordine del giorno, credo opportuno dire poche parole a proposito di una

questione sulla quale tutti gli italiani, sia pure da punti di vista diversi, sono certamente d'accordo. Intendo accennare al problema di Trieste, di questa città italianissima e del suo territorio, che, per ragioni geografiche, storiche e nazionali hanno indubbiamente diritto di rientrare nell'ambito della Madre-patria.

Il Maresciallo Tito, anche in questi ultimi giorni, proprio mentre il Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri onorevole De Gasperi si trova in America, ha inscenato una campagna diretta ad esercitare pressioni sui firmatari della dichiarazione tripartita del marzo 1948, che riconosceva l'italianità del territorio e il diritto alla sua reintegrazione nel territorio nazionale italiano. È superfluo dire che le supreme ragioni di giustizia, che i tre Grandi solennemente proclamarono in quella dichiarazione, non possono essere rinnegate: né potrebbero venire comunque menomate da quei pretesi motivi di opportunità politica o militare che il Maresciallo Tito va adducendo e che, in ogni caso, sono sempre discutibili, in considerazione della importanza che l'Italia riveste per la sua posizione geografica, continentale e mediterranea.

Riaffermando questo pensiero e tali sentimenti, sui quali la Commissione è unanimemente concorde, dichiaro aperta la seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (417).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.

Su questo disegno di legge già in altre sedute riferì l'onorevole Benvenuti ed intervennero nella discussione vari colleghi e i rappresentanti del Ministero degli esteri, nonché di quello della pubblica istruzione. Essendo stato nominato il deputato Benvenuti Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, ho designato in suo luogo il deputato Tanasco che ha, pertanto, facoltà di parlare.

TANASCO, *Relatore*. Questo disegno di legge riguarda il trattamento degli insegnanti all'estero ed intende equipararlo al trattamento economico riservato al personale diplomatico e consolare.

Il disegno di legge, presentato nell'agosto del 1949, fu approvato dal Senato nella Commissione legislativa degli esteri l'11 marzo 1949 con un emendamento insignificante, cioè con la soppressione di un articolo che effettivamente si poteva considerare del tutto superfluo. Dal 1949 trovasi davanti alla nostra Commissione. È venuto per la prima volta in esame nella seduta del 16 dicembre 1949; ma, siccome si riteneva che il Ministero dell'istruzione dovesse proporre degli emendamenti, trattandosi di insegnanti, fu chiesto un rinvio e fu concesso.

Il disegno di legge fu poi riesaminato, o almeno messo all'ordine del giorno, in due sedute del luglio e del settembre 1950. Ma il suo esame non fu approfondito, perché si presentarono delle difficoltà, diciamo così, preliminari. Queste consistevano in ciò: che il disegno di legge era connesso alla legge 18 aprile 1947, n. 265, la quale aveva carattere provvisorio ed era stata fissata per la durata di due anni, successivamente prorogati, di modo che la sua validità era definitivamente scaduta col 30 giugno 1950. Ci trovavamo, quindi, di fronte ad un disegno di legge che avrebbe dovuto richiamarsi ad una legge non più in vigore.

Debbo notare che, frattanto, si è tenuta una riunione tra gli esponenti del Ministero degli esteri e del Ministero dell'istruzione, e si è parlato di emendamenti, nel senso di uniformare meglio questa legge a quelle che sono le disposizioni di carattere interno e a quelle

che sono le disposizioni di un disegno di legge che frattanto era stato presentato e che regolava provvisoriamente il trattamento economico del personale consolare e diplomatico all'estero. Si è verificato il fatto che, pure essendo entrambi questi disegni di legge davanti alla nostra Commissione, il secondo — quello cioè riguardante direttamente il trattamento economico del personale diplomatico e consolare all'estero — fu approvato prima di quello che era stato presentato in precedenza, cioè del disegno di legge che stiamo esaminando e che riguarda il personale insegnante all'estero.

Quel disegno di legge fu anche approvato dal Senato, ed è diventato la legge 4 gennaio 1951 n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1951. Ma non basta. Frattanto è stato presentato alla nostra Commissione il disegno di legge n. 1785, che è in corso di esame. In un primo tempo si era pensato di adeguare meglio questo disegno di legge con quello provvisorio per la carriera consolare e diplomatica. A maggior ragione si dovrebbe ora dire: cerchiamo di connettere questo provvedimento legislativo a quello che è il disegno di legge per il trattamento definitivo del personale consolare e diplomatico. Senonché questo disegno di legge si trascina da troppo tempo. Siamo in una situazione in cui bisogna assolutamente provvedere. Il Ministero ha anche scritto una lettera, che è agli atti, nel marzo di quest'anno, raccomandando che si provveda con sollecitudine a disciplinare la materia, agli effetti di sanare la situazione determinatasi in questi anni. Perché frattanto questi dipendenti hanno riscosso i compensi come previsto nel disegno di legge, in base agli accordi intervenuti tra le due amministrazioni.

Si tratterebbe, quindi, di sanare questa posizione, salvo a prendere in considerazione un nuovo disegno di legge, che il Ministero ci ha assicurato sarà presentato d'urgenza e nel quale sarà sistemata definitivamente tutta questa materia.

Mi pare che, senza entrare in dettaglio, dato che trattasi anche di sanare una posizione acquisita, si potrebbe procedere in questo senso. Però sorge il problema: come si fa, dal punto di vista formale e giuridico, a riferirsi ad una legge che è venuta a cessare col 30 giugno 1950? A me pare che, salvo il parere di giuristi più esperti di me, si potrebbe lasciare il richiamo alla legge del 1947 esistente nel corpo della legge, salvo ad emendare l'ultimo articolo, il quale non può

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1951

essere lasciato così com'è, perché l'efficacia di questa legge deve andare al di là del previsto.

L'ultimo articolo del disegno di legge dice: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dal 1° maggio 1947 e conserva la sua efficacia fino al 30 aprile 1949 ». Va bene la prima parte, perché questo era previsto in origine, questo è stato effettivamente applicato e questo si tratta di sanare. Ma le difficoltà sorgono per l'ultima parte. La formula è forse un po' difficile da concretare. Io direi: « ... conserva la sua efficacia finché non sia stato provveduto alla definitiva sistemazione del trattamento economico del personale insegnante all'estero. A tale effetto le richiamate disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamate in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, avranno vigore anche per il periodo successivo alla scadenza del 30 giugno 1950 ».

Questa formula ha una analogia con la formula che è stata adottata nell'articolo 27 della legge sul trattamento economico provvisorio del personale diplomatico e consolare.

Io perciò proporrei di approvare questo disegno di legge con l'emendamento da me suggerito o con un altro analogo per quanto riguarda l'ultimo articolo.

TAVIANI. *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È evidente che in un'epoca successiva bisognerà fare un nuovo provvedimento che tenga conto della nuova legge di cui ha parlato il relatore. Questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato. Se noi approviamo un emendamento, il disegno di legge dovrà tornare al Senato e non sarà possibile regolare le competenze agli interessati almeno fino al 30 aprile 1949, come previsto nel disegno stesso. A me pare che sia più opportuno regolare la posizione degli insegnanti all'estero fino al 1949. Per il periodo successivo — anche perché sono avvenuti dei mutamenti nei gradi della carriera — verrà fatta una nuova legge che regolerà tutto.

Pertanto, propongo di approvare il disegno di legge nel testo attuale, in modo che si possa sanare la situazione fino al 1949. Poi faremo in modo che al più presto possibile ci sia un nuovo provvedimento legislativo per sistemare il periodo successivo al 1949.

TANASCO, *Relatore*. Da un punto di vista pratico sono d'accordo. A me pareva strano che oggi si provvedesse in modo da lasciare una situazione di *vacatio legis* per l'epoca

successiva, mentre avremmo potuto provvedere estendendo nel tempo l'applicazione della legge. Però, date le difficoltà esposte dal Sottosegretario di Stato, accedo alla soluzione da lui proposta.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che il legislatore non vuole limitare l'efficacia della legge al 30 aprile 1949, ma prende questa decisione per le ragioni di opportunità esposte dal Sottosegretario di Stato, mentre l'ulteriore efficacia sarà assicurata con una nuova legge.

Con questa precisazione, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le sue eventuali maggiorazioni e riduzioni;

c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

## ART. 2.

L'articolo 20 del testo unico succitato è modificato come segue:

« Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, saranno stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico il programma delle attività culturali all'estero, il contingente del personale ed il limite massimo di spesa ».

(È approvato).

## ART. 3.

Gli assegni di sede da corrispondersi al personale di cui all'articolo 1 sono indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro degli affari esteri e da quello del tesoro.

Su tali assegni si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite in applicazione del-

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1951

l'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare che non sia Capo missione.

Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella diplomatico-consolare, si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione previsti per la competente circoscrizione consolare.

Per gli stipendi e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per il personale indicato nella presente legge, l'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.

(È approvato).

## ART. 4.

Al personale femminile coniugato, non separato legalmente, l'assegno di sede è ridotto alla metà quando il coniuge risieda nello stesso Stato estero e non sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

(È approvato).

## ART. 5.

Gli assegni di sede sono maggiorati in rapporto alla situazione di famiglia del personale all'estero nelle seguenti proporzioni:

a) del 10 per cento per i coniugati senza figli purché non separati legalmente e per i non coniugati o vedovi che abbiano un figlio a carico;

b) del 15 per cento per i coniugati purché non separati legalmente con uno o due figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano due o tre figli a carico;

c) del 20 per cento per i coniugati purché non separati legalmente e con tre o quattro figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano quattro o più figli a carico.

Le maggiorazioni non sono corrisposte nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, ovvero per il personale femminile quando il coniuge non sia assolutamente o permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Agli effetti della maggiorazione di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

(È approvato).

## ART. 6.

Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

(È approvato).

## ART. 7.

L'assegno di sede è conservato per intero al personale in servizio all'estero anche durante il congedo con le seguenti limitazioni, e sempreché il congedo stesso sia stato autorizzato dalle competenti autorità diplomatico-consolari se fruito durante il periodo delle lunghe vacanze e direttamente dal Ministero degli affari esteri se fruito in altro periodo dell'anno:

a) per non oltre trenta giorni complessivamente in ciascun anno, aumentati dei giorni strettamente necessari per un solo viaggio di andata e ritorno nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265, ma in ogni caso non eccedente il numero di quindici al personale che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria e di servizio;

b) per non oltre sessanta giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio di andata e ritorno, al rimanente personale di ogni ordine e grado.

(È approvato).

## ART. 8.

Ai professori supplenti e incaricati ed ai maestri elementari provvisori incaricati inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 è attribuito soltanto se prestino servizio per non meno di venti o venticinque ore settimanali rispettive.

Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori supplenti e incaricati e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari provvisori e incaricati.

Per i professori supplenti e incaricati e per i maestri provvisori e incaricati assunti sul luogo la retribuzione è fissata col provvedimento ministeriale che autorizza l'assun-

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1951

zione del personale stesso in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento, in base alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministero del tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione è dovuta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

(È approvato).

## ART. 9.

Le ore di lezione impartite dai professori di ruolo e dai professori supplenti e incaricati inviati dall'Italia oltre le venti ore settimanali, e le ore di lezione impartite dai maestri elementari di ruolo o dai maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia oltre le venticinque ore settimanali, sono retribuite in ragione di un trentesimo del solo stipendio fissato per l'interno nel limite massimo di cinque ore settimanali.

(È approvato).

## ART. 10.

Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

TANASCO, *Relatore*. Mi pare che qui ci sia un errore materiale; si dovrebbe cioè dire «al penultimo comma» invece di «all'ultimo comma».

PRESIDENTE. È giusto. L'errore sarà rettificato.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 con questa modifica.

(È approvato).

## ART. 11.

Al personale direttivo ed insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento, in occasione della prima destinazione all'estero nella misura di un ventiquattresimo dell'assegno di sede di cui all'articolo 3, con le maggiorazioni spettanti per la famiglia ai sensi dell'articolo 5.

(È approvato).

## ART. 12.

Al personale insegnante incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di assenza del titolare spetta l'indennità annua indicata nell'allegata tabella B.

Al professore di grado inferiore al 6° eventualmente incaricato dal Ministero degli affari esteri delle funzioni di direttore degli istituti di cultura di cui all'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella B. L'indennità non è cumulabile con quella indicata nel precedente comma.

Al personale di cui ai due precedenti commi, non spetta l'indennità di carica stabilita dal disposto all'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

(È approvato).

## ART. 13.

Al personale inviato dall'Italia e destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede alla data della nomina, per il trasferimento in altra sede all'estero, per ragioni di servizio e per il richiamo in patria al termine definitivo del servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in prima classe per il personale di grado non inferiore al 7° ed in seconda classe per il rimanente personale;

b) il rimborso dell'intero prezzo di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo.

Qualora tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea può ugualmente essere autorizzato il rimborso del biglietto ove la spesa relativa risulti minore che con mezzo normale, o se sia stato, su richiesta dell'interessato, preventivamente autorizzato dal Ministero;

c) la diaria per i giorni di viaggio in territorio nazionale in relazione al grado gerarchico rispettivo.

Esclusivamente per i giorni di viaggio in ferrovia su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio o per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari all'assegno di sede giornaliero di cui all'articolo 3.

Il rimborso di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è dovuto al capo famiglia

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1951

anche per il coniuge, purché non separato legalmente, e per i figli a carico ai sensi del precedente articolo 7.

(È approvato).

## ART. 14.

Il personale direttivo ed insegnante all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno di sede intero per i primi dieci giorni e ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i dieci giorni.

Al personale chiamato all'estero per i motivi indicati nel comma precedente compete il rimborso della spesa di viaggio nei limiti previsti dal precedente articolo 13.

(È approvato).

## ART. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge e con essa incompatibili.

(È approvato).

## ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dal 1° maggio 1947 e conserva la sua efficacia fino al 30 aprile 1949.

(È approvato).

Seguono le tabelle A e B.

## TABELLA A.

## TABELLA DEL NUOVO ASSEGNO DI SEDE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

	Dollari annui
Professori universitari e funzionari di grado 3°, 4° e 5° . . . . .	2.970
Professori universitari di grado 6° e 7°, presidi e direttori effettivi e funzionari di grado 6° . . . . .	2.640
Professori di scuole d'istruzione media e funzionari di grado 7°, 8° e 9° . . . . .	1.980
Ispettori scolastici e Direttori didattici . . . . .	1.650
Professori di scuole d'istruzione media di grado 10° e 11°, incaricati e supplenti inviati dall'Italia e funzionari di grado 10° e 11° . . . . .	1.320
Maestri elementari di grado 9° e 10° . . . . .	1.320
Maestri elementari di grado 11° e 12°, maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia, segretari di ruolo di scuole d'istruzione media inviati dall'Italia . . . . .	990
Personale subalterno inviato dall'Italia . . . . .	330

## TABELLA B.

## TABELLA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE INSEGNANTE INCARICATO DELLA DIREZIONE DELLE SCUOLE O DEGLI ISTITUTI DI CULTURA IN CASO DI ASSENZA DEL TITOLARE

	Dollari annui
Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore) . . . . .	250 (a)
Direzione di scuola inferiore . . . . .	180 (a)
Direzione di scuola elementare di oltre 10 classi . . . . .	150 (a)
Direzione di scuola elementare di oltre 5 classi . . . . .	120 (a)
Direzione di Istituto di cultura italiana . . . . .	500 (b)

(a) Somma fissa.

(b) Limite massimo dell'indennità.

Le pongo in votazione.  
(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1951

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero » (417).

Presenti e votanti . . . . 16

Maggioranza . . . . . 9

Voti favorevoli . . . . 16

Voti contrari . . . . . 0

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Ambrosini, Bartole, Basso, Bettiol Giuseppe, Clerici, Conci, Donati, Giacchero, Laconi, Lupis, Moro Aldo, Nenni Pietro, Nitti, Scaglia, Tanasco, Treves.

**Sono in congedo:**

Cappi, Jervolino De Unterrichter Maria, Montini.

**La seduta termina alle 10.**